



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

VIA TEULADA, 28/40

N. di Prot. 998/23.U

Roma, li 20 LUG 2023

Risposta a nota del N. All. N.

OGGETTO: criteri per la quantificazione del danno non patrimoniale per i reati di competenza del Giudice di Pace

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma

Facendo seguito a quanto rappresentato nelle vie brevi nel corso dell'incontro tenutosi il 19 giugno u.s., trasmetto per opportuna conoscenza quanto stabilito, in via di massima, dall'ufficio del Giudice di Pace di Roma in ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per i reati di competenza del Giudice di Pace.

E' ovvio che tale deliberato costituisce un criterio che non incide comunque sull'autonoma determinazione del singolo Giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
n.g. di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
DR. ROBERTO REALI

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

L'Ufficio del Giudice di Pace Penale di ROMA, coordinato dal Presidente del Tribunale, ritiene opportuno individuare criteri orientativi di massima utilizzabili per quantificare il danno non patrimoniale derivante da reati di competenza del Giudice Onorario di Pace al fine dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 35 dec. l.gvo n. 274/2000 (*"estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie"*).

Le finalità del presente Protocollo soddisfano le seguenti esigenze:

- favorire l'essenziale funzione conciliativa propria, per precisa scelta normativa, del procedimento svolto davanti al Giudice di Pace;
- proporre criteri fatti propri dall'intero Ufficio, così valorizzando e razionalizzando valutazioni per sé equitative;
- velocizzare per i reati di competenza la fase procedimentale favorendo soluzioni conciliative in fase di indagini preliminari; rendere più efficiente e rapida la fase processuale davanti al G.O.P., informando le parti in via preventiva sugli indici, sia pur orientativi, che il Giudice assume come significativi ai fini della pronuncia estintiva per intervenuta condotta riparatoria, con l'effetto di ridurre i tempi del processo, in ossequio al principio della sua ragionevole durata, eliminando la prassi delle richieste di rinvio, funzionali alla conciliazione;
- attenuare e, comunque, ridurre possibili enfattizzazioni opposte delle parti private (imputato/persona offesa) in materia civilistica, in contrasto con la sede penale in cui vengono espresse, caratterizzata dalle determinazioni del Giudice sulla lesione di beni giuridici di rilevanza pubblicistica e da interessi collettivi e non già privati;
- offrire alle parti processuali (imputato, difensori, p.o.) e all'utenza un parametro di valutazione della liquidazione del danno non patrimoniale (cd. danno morale da reato) omogeneo e non sperequato, così da realizzare i principi della certezza e prevedibilità delle decisioni, anche rispetto ai profili risarcitori a favore delle persone offese dal reato;
- disporre di un'indicazione di massima dei criteri che saranno utilizzati per quantificare il danno non patrimoniale derivante dal reato anche rispetto alle restanti competenze del Giudice di Pace (es. la liquidazione del danno da reato a favore delle parti civili in caso di condanna dell'imputato).

Si propongono, dunque, fatta salva l'autonomia del singolo giudice, i seguenti criteri liquidativi, da contemperare, attraverso il prudente apprezzamento del giudice, con i correttivi che saranno di seguito specificati:

ART. 612/1 C.P.:

max €500,00

Correttivi: nella quantificazione il giudice terrà conto delle circostanze e modalità (luogo, orario) in cui veniva proferita la minaccia; del rapporto fra le parti; della presenza di più persone.

ART. 581 C.P.:

max €500,00

Correttivi: come sopra

ART. 590 C.P.:

in assenza di un danno biologico che importi un'invalidità di natura permanente, il giudice terrà conto dei giorni di prognosi riconosciuti da struttura pubblica che valuterà nella misura di €100,00 omnia per ogni giorno.

ART. 582 C.P.:

in assenza di un danno biologico che importi un'invalidità di natura permanente, il giudice terrà conto dei giorni di prognosi riconosciuti da struttura pubblica che valuterà nella misura di €120,00 omnia per ogni giorno.

Art. 595 C.P.:

in presenza di condotte non particolarmente rilevanti ed offensive e che non abbiano arrecato un danno di immagine comprovato, la liquidazione per il solo danno morale sarà quantificata nella misura massima di €1.000,00.

Per tutte le fattispecie nei casi di comprovata e documentata indigenza le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.

I valori che precedono saranno rivalutati periodicamente sulla base dei dati forniti dalle rilevazioni ISTAT.

L'Ufficio riserva a future determinazioni l'indicazione dei parametri di riferimento dell'equa riparazione per la fattispecie di lesioni lievi dolose (da 21 a 40 giorni) di recente attribuzione al Giudice di Pace ex Riforma cd. Cartabia, sui quali non vi è quindi ad oggi un riscontro giurisprudenziale diffuso e generalizzabile, dovendo intendersi quello rappresentato nei criteri divulgati riferito alle lesioni lievissime (sino a 20 giorni di prognosi).